

## Le Società di capitali

### Società per azioni (S.p.a.)

La società per azioni rappresenta la principale tipologia di società di capitali; le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

|                              |  | <b>Modifiche apportate dai Dlgs nn. 5-6 del 17/01/2003</b>   |
|------------------------------|--|--|
| <b>Costituzione</b>          | Atto notarile da registrare entro 20 giorni all'Ufficio dei Registro, in cui sia esplicitata la durata, comprensivo dell'Atto costitutivo e dello Statuto (documento in cui sono descritte le norme per il funzionamento della società). | Contratto o atto unilaterale.<br>Atto costitutivo redatto con atto pubblico.<br>Non è più necessario specificare la durata societaria.   |
| <b>Capitale</b>              | Minimo 100.000 euro.<br>Gli apporti dei soci possono essere in contanti (ne vanno versati i 3/10 prima della costituzione) o in natura.  | Minimo 120.000 euro.<br>Per i conferimenti in denaro il versamento d'obbligo diventerà del 25% del conferimento stesso (sarà del 100% se la costituzione si avrà per atto unilaterale) |
| <b>Responsabilità</b>        | Limitata.  |  |
| <b>Personalità Giuridica</b> | Si acquista con l'iscrizione al Registro delle Imprese che si deve effettuare entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo.   | Si acquista con l'iscrizione al Registro delle Imprese che si deve effettuare entro 10 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo.   |

La riforma, quindi, ammette la possibilità di costituire una S.p.a. unipersonale attraverso atto unilaterale.

In tal caso il regime di responsabilità limitata ha queste condizioni:

- i conferimenti in denaro devono essere effettuati per l'intero ammontare (art. 2342 del nuovo codice civile);
- sono confermati i tempi per l'iscrizione al registro delle imprese secondo quanto stabilito dall'art. 2362 del nuovo codice civile.